

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Esonero dall'obbligo di installazione dei misuratori fiscali).

1. Le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro loco, che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, sono esonerate dall'obbligo di installazione dei misuratori fiscali previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

11. 040. (ex 10. 021.) Alberto Giorgetti, Foti, Armani, Bellotti, Canelli, Riccio, Paolone, Garnerò Santanché.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Suppressione dell'obbligo di emissione dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983 n. 18 per le categorie nei confronti delle quali siano stati adottati in via definitiva gli studi di settore).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983 n. 18 non si applicano ai soggetti nei confronti dei quali siano stati adottati in via definitiva gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si estenderà ai soggetti nei confronti dei quali saranno adottati in via definitiva gli ulteriori studi di settore. Essa sarà operativa a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di ciascun decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che approva gli ulteriori studi.

3. Si intendono adottati in via definitiva quegli studi di settore che siano stati approvati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che non rechi la specificazione che lo studio è stato approvato in via sperimentale.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano anche nei confronti di quei soggetti che, pur non essendo vincolati agli studi di settore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4, della legge 8 maggio 1998 n. 146, appartengono alle stesse categorie comprese negli studi di settore approvati in via definitiva.

5. I soggetti nei confronti dei quali, ai sensi dei precedenti commi, è stato soppresso l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale, all'atto dell'effettuazione dell'operazione, sono comunque tenuti all'emissione di un documento in forma libera, tramite strumenti e sistemi informatici non soggetti a omologazione, purché rechi almeno i seguenti elementi: la ditta, denominazione o ragione sociale ovvero il cognome e il nome dell'emittente, l'ubicazione dell'esercizio, la data di effettuazione dell'operazione, la natura, la quantità e l'ammontare della stessa nonché la dicitura Non vale ai fini fiscali. Tale documento non ha rilevanza ai fini tributari.

6. La mancata o irregolare emissione del documento di cui al precedente comma comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 500 euro per ogni documento omesso o irregolare; il relativo gettito affluisce all'erario dello Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

11. 031. (ex 10. 047.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Istituzione dell'imposta sul traffico pesante).

1. A partire dal 1° luglio 2002 è istituita un'imposta sul trasporto delle merci su strada attraverso i confini nazionali. All'imposta sono assoggettati tutti i veicoli, autotreni ed autoarticolati aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate, ogni qualvolta attraversino, su sede stradale, i confini nazionali.

2. L'imposta è commisurata alla massa complessiva del veicolo ed è finalizzata a trasferire una quota del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale del sistema di trasporto e di migliorare la sicurezza stradale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il ministro dell'ambiente, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per definire le modalità di esazione dell'imposta, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione dell'ammontare dell'imposta sulla base dell'impatto del traffico veicolare pesante lungo l'asse attraversato, tenendo in particolare considerazione le caratteristiche ambientali dell'area e il livello di sicurezza intrinseca dell'asse viario;

b) individuazione delle metodiche e degli strumenti più idonei per la riscossione dell'imposta, attraverso l'eventuale adozione di rilevatori elettronici di transito;

c) riscossione semestrale dell'imposta per coloro i quali si dotano di dispositivi per la rilevazione automatica di transito e ad ogni attraversamento della zona di confine per coloro i quali siano sprovvisti dei dispositivi suddetti.

4. Il gettito dell'imposta istituita ai sensi del comma 1 è così ripartito:

a) una quota pari al 70 per cento del gettito complessivo è destinata al Fondo per il riequilibrio modale di cui al successivo comma 5;

b) una quota pari al 30 per cento del gettito complessivo è destinata al Piano nazionale per la sicurezza stradale e viene utilizzata prioritariamente per il miglioramento della sicurezza stradale dei valichi e dei trafori dell'arco alpino.

5. Al fine di favorire un più ampio ricorso alla ferrovia e, anche, al cabotaggio costiero per il trasporto delle merci è istituito il Fondo per il riequilibrio modale, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le disponibilità del Fondo di cui alla lettera a) del comma 4 sono utilizzate come segue:

a) riduzione dei costi del trasporto delle merci su ferrovia;

b) miglioramento ed innovazione tecnologica delle infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto delle merci;

c) adozione di un programma per il miglioramento del servizio di trasporto merci su ferrovia, per l'abbattimento dei tempi di percorrenza e per l'estensione dell'utilizzo del sistema di trasporto combinato.

7. La dotazione iniziale del fondo è fissata in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 1.

11. 06. (ex 10. 022.) Pecoraro Scanio, Realacci, Lion.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 *le parole:* è

fissato in 516.456,89 euro sono sostituite dalle seguenti: è fissato in 1032.913,70.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

11. 07. (ex 10. 067.) Gambini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal comma 3 dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppresso il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD - CDU Biancofiore

11. 023. (ex 10. 038.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983 n. 18 non si applicano ai soggetti nei confronti dei quali siano stati adottati in via definitiva gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331 convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La disposizione di cui al comma precedente si estende ai soggetti nei confronti dei quali saranno adottati in via definitiva gli ulteriori studi di settore. Essa sarà operativa a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di ciascun decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che approva gli ulteriori studi.

3. Si intendono adottati in via definitiva quegli studi di settore che siano stati approvati con apposito decreto del Mini-

stro dell'economia e delle finanze che non rechi la specificazione che lo studio è stato adottato in via sperimentale.

4. La disposizione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applica anche nei confronti di quei soggetti che, pur non essendo vincolati agli studi di settore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4, della legge 8 maggio 1998 n. 146, appartengono alle stesse categorie comprese negli studi di settore approvati in via definitiva.

5. I soggetti nei confronti dei quali, ai sensi dei precedenti commi, è stato soppresso l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale, all'atto dell'effettuazione dell'operazione, sono comunque tenuti all'emissione di un documento in forma libera che rechi almeno i seguenti elementi: la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero il cognome e il nome dell'emittente, l'ubicazione dell'esercizio, la data di effettuazione dell'operazione, la natura, la quantità e l'ammontare della stessa nonché la dicitura « non vale ai fini fiscali ». Tale documento non ha rilevanza ai fini tributari.

6. La mancata o irregolare emissione del documento di cui al precedente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 1000 euro per ogni documento omesso o irregolare.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

11. 051. (ex 10. 030.) Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnerò Santanché, Paolone, Riccio.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Alla legge del 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, all'articolo 1, comma 8, primo periodo, dopo le parole: « con esclusione di quelle contributive », sono aggiunte le seguenti: « nonché di quelle ri-

scosse nel territorio della Regione siciliana che affluiranno alla tesoreria regionale ».

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

11. 026. (ex 10. 037.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Romano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 18 ottobre 2001 n. 383 le parole « successivamente al 30 giugno » sono soppresse.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

11. 021. (ex 10. 043.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. All'articolo 4 della legge del 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. La percentuale di cui al comma 1 è elevata al 100 per cento per gli investimenti iniziali realizzati da imprese nelle regioni italiane di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE. Per investimento iniziale deve intendersi un investimento relativo alla creazione di un nuovo impianto, all'ampliamento di un impianto esistente o all'avviamento di un'attività che comporta un cambiamento fondamentale del prodotto o del processo di produzione di un impianto esistente. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per l'applicazione dei benefici di cui al presente comma, nel rispetto dei limiti e

delle condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato ».

Seguono compensazioni del Gruppo CCD - CDU Biancofiore

11. 024. (ex 10. 035.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Romano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. All'articolo 4, comma 2, primo periodo, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono aggiunte, in fine, le parole: « e per le spese di ricerca e sviluppo, così come definite dal decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni ».

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

11. 028. (ex 10. 040.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. All'articolo 14, comma 2, secondo periodo, della legge del 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, dopo le parole: « si provvede », sono aggiunte le seguenti: « , con esclusione delle somme affluenti alla tesoreria della Regione siciliana, ».

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

11. 025. (ex 10. 036.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Romano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Dopo l'articolo 4, comma 8, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, è aggiunto il seguente comma:

« 9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la media degli investimenti di cui al comma 1, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, è ridotta alla metà ».

Seguono compensazioni del Gruppo CCD - CDU Biancofiore.

11. 022. (ex 10. 045.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, tabella C, n. 5, le parole: « mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, » sono soppresse.

2. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente: « 7) per le prestazioni di mostre e fiere campionarie nonché per le esposizioni scientifiche, artistiche e cultura ».

3. All'articolo 1, primo comma, della legge 26 gennaio 1983, n. 18, dopo le parole: « emissione della fattura » sono aggiunte le seguenti: « per i corrispettivi di ingresso alle manifestazioni e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche, industriali ».

4. Al primo comma dell'articolo 1 del decreto ministeriale 23 marzo 1988 dopo le parole: « emissione della fattura » sono aggiunte le seguenti: « per i corrispettivi di ingresso alle manifestazioni e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche e industriali ».

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

11. 027. (ex 10. 039.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse).

1. Il comma 230 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente: « 230. I regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse di cui al comma 229 sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del CONI, e devono uniformarsi ai seguenti criteri direttivi, volti a promuovere lo sviluppo e la liberalizzazione del settore, a reprimere il fenomeno del gioco clandestino e ad accrescere il volume di gioco soggetto ad imposizione fiscale:

a) individuazione della rete di distribuzione dei concessionari sulla base dei criteri dell'equilibrio territoriale e della massimizzazione dell'efficienza della proposta e della raccolta di gioco;

b) semplificazione delle procedure di assegnazione delle concessioni;

c) attribuzione ai concessionari della facoltà di prevedere gli eventi pronosticabili e le modalità di gioco sulla base di valutazioni imprenditoriali e di mercato;

d) attribuzione alle totoricevitorie della facoltà di esercitare scommesse a totalizzatore;

e) definizione delle quote di prelievo e di durata delle concessioni che consentano la massima efficienza nell'espletamento delle attività di raccolta».

2. Il comma 231 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente: « 231. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa di cui al comma 229 a favore del CONI e ai fini dell'applicazione dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni ».

11. 029. (ex 10. 041.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Misure di riequilibrio del trattamento fiscale del settore termale).

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti : « 6. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare ristrutturare rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del comma 5.

7. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 del presente decreto indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA ».

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

11. 030. (ex 10. 042.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifica delle ritenute applicate a titolo d'imposta agli incarichi di vendite a domicilio).

1. Al comma 6 dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 1973, n. 600, le parole: « all'intero ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « al 75 per cento ».

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

11. 033. (ex 10. 056.) Peretti, Giuseppe Drago, Mongiello.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, può autorizzare l'apertura di esercizi ove sia possibile partecipare anche per via telematica a scommesse e giochi proposti da organizzatori italiani e comunitari.

2. Le modalità tecniche dei giochi e delle scommesse di cui al comma 1 sono stabilite da regolamenti dei gestori prescelti che devono essere preventivamente trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze.

11. 034. (ex 10. 057.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Agevolazioni fiscali per gli agenti e rappresentanti di commercio).

1. All'articolo 121-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 100 per cento »;

b) al quarto periodo, le parole: « lire 7 milioni » sono sostituite con le parole: « 7746,85 »;

2. All'articolo 19-bis 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La predetta limita-

zione non si applica altresì agli impianti di telefonia mobile utilizzati dagli agenti o rappresentanti di commercio »;

b) alla lettera h), dopo le parole: « delle imposte sul reddito », sono aggiunte le seguenti: « salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 37.500;

2004: — 25.000.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

11. 035. (ex 10. 058.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. I redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

2. I redditi delle società tra avvocati derivanti dall'esercizio professionale in forma societaria di cui al Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, costituiscono redditi di lavoro autonomo e pertanto ad essi si applicano le disposizioni del Titolo I, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni, nonché le vigenti norme previdenziali di categoria.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

11. 036. (ex 10. 059.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Mazzoni.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di registro).

1. All' articolo 1 della Tariffa, Parte I, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nota II-bis, punto 1, lettera a), le parole: « diciotto mesi » sono sostituite con le seguenti: « ventiquattro mesi ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

11. 044. (ex 10. 062.) Guido Rossi, Paggiarini, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Riduzione di aliquota sui prodotti fonografici).

1. Ai prodotti fonografici si applica l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento a partire dal periodo di imposta in corso all'anno 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra- L'Ulivo.

11. 08. (ex 10. 065.) Giuliotti, Grignaffini, Chiaromonte.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni fiscali per agevolare la realizzazione di piani urbanistici attuativi).

1. L'articolo 51, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituito dal seguente:

ART. 51. — *(Disposizioni fiscali a favore di enti pubblici).* — 1. Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore di enti pubblici in esecuzione di quadri economici di progetto di realizza-

zione di opere pubbliche programmate o di piani urbanistici attuativi, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della legislazione statale o regionale, ancorché disposte a scempe degli oneri di urbanizzazione.

2. Dopo l'articolo 51, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è inserito il seguente:

ART. 51-bis. — (*Disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari in esecuzione di piani urbanistici attuativi*). — 1. Alle convenzioni ed agli accordi previsti da piani urbanistici attuativi, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della legislazione statale o regionale, ancorché comportanti trasferimenti immobiliari, anche di tipo permutativo, si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1973, n. 601. I trasferimenti disposti in tali Convenzioni e accordi non si considerano rilevanti ai fini delle imposte sul reddito.

2. La plusvalenza realizzata mediante la successiva cessione a titolo oneroso degli immobili acquistati in attuazione delle convenzioni e degli accordi, indicati al precedente comma, costituisce reddito imponibile a norma del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 81, comma 1, lettera a), se trattasi di area edificabile, lettera b), se trattasi di fabbricati; soltanto per i fabbricati la convenzione costituisce atto di acquisto anche ai fini della determinazione della plusvalenza.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

11. 09. (ex 10. 066.) Visco.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(*Credito d'imposta riconosciuto ai comuni sui dividendi percepiti da aziende municipalizzate trasformate in società*).

1. All'articolo 14, comma 1-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, ap-

provato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le parole: « a decorrere dall'anno di distribuzione degli utili ».

11. 010. (ex 10. 068.) Nicola Rossi.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(*Erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica in campo biomedico*).

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86, comma 1, dopo il punto 1-bis) è aggiunto il seguente:

1-ter) Le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di 2500 euro, a favore della ricerca scientifica in campo biomedico promossa da enti pubblici, istituti scientifici pubblici ed università statali.

2. L'articolo 8-bis del decreto legge n. 356 del 2001, Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, è abrogato.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 011. (ex 10. 069.) Labate, Benvenuto, Nicola Rossi.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(*Trattamento fiscale delle università statali*).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repub-

blica del 22 dicembre 1996 n. 917 si applicano anche alle università statali.

2. L'articolo 8-bis del decreto-legge n. 356 del 2001: Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi è abrogato.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 012. (ex 10. 070.) Nicola Rossi.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Regime fiscale delle attività ubicate in piccoli comuni).

1. Le persone fisiche e le società di persone esercenti attività d'impresa ovvero arti e professioni ubicate nel territorio di comuni aventi non più di 1.000 abitanti possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore a euro 60.000,00.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo i soggetti di cui al comma 1 possono assumere, in luogo dei ricavi e compensi effettivi i ricavi e compensi minimi di riferimento determinati in base all'applicazione di specifici studi di settore approvati con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli contribuenti interessati, delle peculiarità di marginalità e degli indici di coerenza economica. Qualora in un esercizio successivo non risultino variati gli elementi extracontabili dell'esercizio precedente, potranno essere assunti i ricavi e compensi minimi calcolati in base ai dati dell'esercizio precedente.

3. Per potersi avvalere delle disposizioni del presente articolo i contribuenti esercitano apposita opzione nella dichiarazione dei redditi relativi allo stesso periodo. L'opzione è valida fino a revoca

ovvero fino al raggiungimento del limite di ricavi e compensi indicato al comma 1.

4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale del presente articolo sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto di 1.200,00 euro se esercenti attività di commercio, di 1.500,00 euro se esercenti attività promiscue di cessioni di beni e prestazioni di servizi ovvero di 1.800,00 euro se esercenti attività di servizi, arti e professioni. In caso di nuove iniziative produttive l'imposta sostitutiva è dovuta in misura di un terzo per il primo anno e di due terzi per il secondo anno. Con apposito decreto ministeriale sono fissate le misure di ripartizione dell'imposta sostitutiva e le sue modalità di assegnazione.

5. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 è versata con le stesse modalità e nei tempi previsti per il versamento delle imposte sui redditi. L'imposta è altresì corrisposta mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di tardivo od omesso versamento dell'imposta sostitutiva si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il regime fiscale previsto nel presente articolo cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi effettivi ovvero quelli minimi determinati in base agli studi di settore, superano il limite di cui al comma 1;

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta a quello nel quale i ricavi o i compensi effettivi ovvero quelli minimi determinati in base agli studi di settore, superano di oltre il cinquanta per cento il limite di cui al comma 1;

c) a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il contribuente comunica la revoca dell'opzione precedentemente esercitata.

7. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto nel presente articolo sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, dalla presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini dell'IRAP e dell'IVA.

8. I contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali relativi alla gestione per la quale sono iscritti all'INPS secondo i minimali di contribuzione annualmente fissati dallo stesso istituto.

9. Ai fini extratributari nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolativo previsto nel presente articolo, è valutata tenendo conto di un ammontare pari a quello fissato nel precedente comma.

10. Per l'accertamento, le sanzioni ed il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

11. Con uno o più decreti del Ministero del tesoro e dell'economia sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

11. 014. (ex 10. 072.) Realacci, Molinari, Lusetti, Stradiotto, Boccia, Santagata, Lettieri, Morgando, Frigato, Potenza, Iannuzzi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. All'articolo 29, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente: « *b-bis*) l'attività di funghicoltura, se la superficie adibita alla produzione non eccede quella coperta da strutture adibite alla produzione stessa;

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

11. 042. (ex 10. 077.) Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnerò Santanché, Paolone, Riccio.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

11-bis. 1. L'articolo 51, legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituito dal seguente:

ART. 51.

(Disposizioni fiscali a favore di Enti pubblici).

1. Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le cessioni di beni e le prestazioni servizi effettuate a favore di Enti pubblici in esecuzione di quadri economici, progetti di realizzazione di opere pubbliche programmate o di piani urbanistici attuativi, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della legislazione statale o regionale, ancorché disposte a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11-bis si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

11. 015. (ex 10.0. 78.) Grandi, Buffo, Fumagalli, Bellini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate).

1. All'articolo 8 della legge dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola « svantaggiate » sono aggiunte le parole « e per le imprese agricole di tutto il territorio nazionale »;

b) al comma 1, dopo le parole: « di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209 » sono aggiunte le seguenti: « nonché alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento CE n. 1257/99, »;

c) al comma 3, dopo le parole « Abruzzo e Molise », sono aggiunte le parole: « e per le imprese agricole di cui al comma 1, »;

d) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza a quanto previsto dal Piano di sviluppo rurale di cui al regolamento Ce n. 1257/99 ed a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ».

2. Alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano le limitazioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

11. 018. (ex 10. 0. 79.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Agevolazione per lavori pubblici).

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento per le operazioni e per i servizi dipendenti da contratti aventi per oggetto lavori pubblici, se affidati dalle amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dagli enti pubblici, compresi quelli economici, dagli enti e dalle amministrazioni locali, dalle loro associazioni e consorzi, nonché dagli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a) della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

11. 016. (ex 10. 0. 81.) Damiani, Illy, Maran.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifica del comma 2, dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973).

1. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, dopo le parole « esclusi per l'acquisto di beni strumentali », sono aggiunte le seguenti parole: « ed altresì quelli concessi dalle Regioni alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale o diversamente denominate (ex IACP), con finalità di tutela e di sostegno delle fasce più deboli di assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mediante l'abbattimento dei canoni di locazione.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

11. 017. (ex 10. 0. 80.) Damiani, Illy, Maran.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Alla tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103, dopo le parole: « imprese estrattive » è aggiunta la seguente: « , agricole ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 350.000;

2003: - 350.000;

2004: - 350.000.

11. 037. (ex 10. 052.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Lucchese.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante è fissata in euro 237,6 per mille chilogrammi.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 55.000;

2003: - 55.000;

2004: - 55.000.

11. 050 (ex 40. 1257) Marras, Vitali, Arnoldi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2002, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è aumentato di 0, 026 euro per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di 0, 026 euro per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: -46.481.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Margherita, DL-L'Ulivo

11. 041 (ex 40. 1018) Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè, Olivieri, Mattarella.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2002, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10,

lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è aumentato di 0,026 euro per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di 0,026 euro per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

2002: -23.240.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Margherita, DL-L'Ulivo

11. 052 (ex 40. 1017) Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè, Mattarella, Olivieri.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le agevolazioni previste sul prezzo del gasolio e dei gas di petroli liquefatti (GPL) sono estesi anche ai residenti nelle porzioni edificate ubicate all'interno del centro abitato e non metanizzate ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 5 000;

2003: - 7 000;

2004: - 10 000;

11. 043 (ex 10. 2) de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Misuraca, Casero, Crosetto, Patria, Jacini, Collavini, Masini, Grimaldi, Antonio Leone, Marinello, Ricciuti, Romele, Zama, Losurdo.

(A.C. 1984 - Sezione 12)

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 12.

*(Disposizioni per il settore
dell'autotrasporto)*

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro in aggiunta a quella disposta dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.

2. Il comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di ammortamento dei beni materiali, è sostituito dal seguente:

« 10-bis Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo ».

3. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esclusione o riduzione della

detrazione dell'IVA per alcuni beni e servizi, è sostituita dalla seguente:

« g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo ».

4. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di 11.362.051,78 euro, in aggiunta a quella disposta dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

(Disposizioni per il settore dell'autotrasporto).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Per rimuovere la congestione stradale dovuta all'autotrasporto merci:

a) a partire dal 1° marzo 2002 è costituito a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per il riequilibrio modale al fine di agevolare il trasferimento del trasporto delle merci dalla strada alla ferrovia attraverso intese tra le imprese ferroviarie e le imprese di autotrasporto in conto terzi;

b) il funzionamento del fondo di cui alla lettera a) è disciplinato da specifico provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) la dotazione iniziale del Fondo è stabilita in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

12. 1. (ex 0. 10. 083. 2.) Raffaldini, Duca, Susini, Michele Ventura.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Per rimuovere la congestione stradale dovuta all'autotrasporto merci:

a) a partire dal 1° marzo 2002 è costituito a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per il riequilibrio modale al fine di agevolare il trasferimento del trasporto delle merci dalla strada alla ferrovia attraverso intese tra le imprese ferroviarie e le imprese di autotrasporto in conto terzi;

b) il funzionamento del fondo di cui alla lettera a) sarà disciplinato da specifico provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) la dotazione iniziale del Fondo è stabilita in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

12. 2. (ex 0. 10. 083. 3.) Lusetti, Pasetto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

12. 3. (ex 0. 10. 083. 4.) Pasetto, Lusetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

12. 4. (ex 0. 10. 083. 1.) Raffaldini, Duca, Susini, Michele Ventura.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. L'articolo 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — (Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori). — 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di 51,65 euro per mille litri di prodotto.

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di tra-

sporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone;

d) alle ambulanze e ai titolari della licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* entro il 30 giugno di ogni anno, è rideterminata l'aliquota di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attività produttive, purché lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresì stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti d'imposta.

4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano apposita dichiarazione ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

12. 5. (ex 9. 12.) Bersani, Mancini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. A partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2002 non concorrono a formare la base imponibile IRAP le indennità di trasferta, di cui all'articolo 48, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposte ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori soci di cooperative delle imprese esercenti l'attività di autotrasporto merci in conto terzi ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

12. 6. Raffaldini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina » sono sostituite dalle seguenti: « di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici, se con motore a benzina »

12. 01. Giacco, Battaglia, Turco, Lucà, Zanotti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Con proprio decreto il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della salute, è autorizzato a fissare le modalità per la concessione di un contributo annuo pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, all'organizzazione di gestione dei centri di mobilità rivolti alla valutazione gratuita dell'idoneità alla guida delle persone con disabilità. Il medesimo decreto stabilisce i criteri e le modalità per l'accertamento periodico della qualità del servizio.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: — 150.000;

2003: — 150.000;

2004: — 150.000.

12. 02. Giacco, Battaglia, Turco, Zanotti, Ruzzante.

(A.C. 1984 — Sezione 13)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio).

1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno »;

b) all'articolo 4, comma 1, concernente la facoltà di determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse le seguenti parole: « delle prime tre classi »;

c) all'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per l'insegna di esercizio di attività commerciali o di produ-